



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO l’art. 64-bis, comma 8, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che “*nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca,*



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 ottobre 2021, n. 1214, con cui sono state definite le procedure e requisiti per l'istituzione di corsi di studio da parte delle Istituzioni AFAM statali in sedi decentrate, anche con riferimento alle istituzioni statali che hanno già attivato corsi in sedi decentrate, ove non già autorizzate sulla base di specifiche disposizioni normative;

VISTA la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 4699 del 4 aprile 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative sulle modalità di presentazione di istanze per l'istituzione di corsi di studio da parte delle Istituzioni AFAM statali in sedi decentrate in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 1214/2021;

VISTA la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 14.434 del 29 novembre 2022 con la quale sono stati comunicati i termini per la presentazione delle istanze per l'a.a. 2023/2024, anche con riferimento alle sedi già attivate in assenza di autorizzazione ministeriale;

VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, per il corso di diploma accademico di I livello in Design del Prodotto (DIPL02) presso la sede decentrata di Pordenone, avanzata dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) con sede a Roma;

CONSIDERATO che il sopraindicato corso risulta omologo al corso già autorizzato presso la sede di Roma e non è stato pertanto necessario acquisire un ulteriore parere sugli ordinamenti didattici da parte del CNAM, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 1214/2021;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 17 gennaio 2024 (delibera 6), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

### **DECRETA:**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Roma è autorizzato all'attivazione presso la sede decentrata di Pordenone e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello per il seguente corso di studio:
  - Corso di diploma accademico di I livello in Design del Prodotto (DIPL02).



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

2. Il rilascio del diploma accademico di cui al comma 1 presso la sede di Pordenone spetta altresì agli studenti che hanno avviato la carriera presso tale sede in anni accademici precedenti all'a.a. 2023/2024 e che presso la stessa sede conseguono il relativo titolo di studio.
3. Ai fini della valutazione periodica e dello sviluppo della sede decentrata di cui al comma 1 trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del d.m. n. 1214/2021.
4. L'autorizzazione della nuova sede di cui al comma 1 non può determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, modifiche nelle dotazioni organiche dell'istituzione, nonché la costituzione di nuovi organi di cui all'art. 4 del d.P.R. 132/2003.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*